

(N. 1976)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COMPAGNONI, DEL PACE, PEGORARO, BENEDETTI, CAVALLI, MANENTI, VIGNOLO, MAMMUCARI, MADERCHI e TROPEANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1971

Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, come è noto, prevede la facoltà del proprietario coltivatore diretto concedente di fondi condotti con rapporti miglioratizi ultratrentennali e, quindi, trasformati in perpetue enfiteusi ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, di ottenere la devoluzione « al fine di costituire una unità aziendale idonea ad una più razionale utilizzazione agraria, adeguata alle capacità lavorative della sua famiglia, secondo le disposizioni vigenti, ed a condizione che esso provveda alla coltivazione diretta di questa ». Tale norma fu dettata per contemperare gli interessi dei miglioratizi con quelli dei coltivatori che si trovavano nella condizione di proprietari concedenti, attribuendo a questi ultimi la piena proprietà e ai primi una particolare forma di indennizzo.

Tale indennizzo è pari all'ammontare del valore della produzione lorda vendibile dell'ultimo anno di permanenza del miglioratizio sul fondo, oltre al valore dei miglioramenti.

Un tale trattamento, che in sostanza priva il miglioratizio del suo diritto a divenire proprietario del fondo e consente al concedente coltivatore diretto di liquidare il miglioratizio con una somma notoriamente molto inferiore rispetto al valore totale del fondo stesso, non può trovare alcuna giustificazione nei confronti di coloro che, anche se coltivatori diretti, sono divenuti concedenti proprietari successivamente all'entrata in vigore della predetta legge 25 febbraio 1963, n. 327. D'altra parte, il problema era stato sollevato nel corso della discussione alla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, nella seduta del 23 gennaio 1963, ma era stato ritenuto come risolto dalla stessa norma avente un chiaro carattere transitorio, dovendosi riferire alla situazione in atto al momento della sua emanazione. In ogni caso si era escluso che tale ipotesi potesse verificarsi.

Poichè, invece, nelle zone maggiormente interessate, sono state già proposte numerose richieste di devoluzione da coltivatori

diretti che sono diventati proprietari successivamente all'entrata in vigore della legge n. 327 del 1963, proposte suscettibili di aumento perchè ritenute fondate dalla Magistratura che su alcune di esse si è già pronunciata in senso sfavorevole ai miglioratori, si rende necessaria una norma che, interpretando in modo autentico la volontà del legislatore, ponga fine ad ogni incertezza. Ciò al fine di evitare speculazioni da parte degli attuali concedenti che, svuotando la legge del

1963 delle sue finalità riformatrici, creerebbero gravi tensioni nell'ambito della stessa categoria dei coltivatori diretti.

Pertanto, siamo certi che il presente disegno di legge sarà oggetto della massima attenzione da parte di tutti i colleghi e potrà essere sollecitamente approvato nell'interesse dei miglioratori interessati e dell'economia di importanti zone del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, va interpretato nel senso che a richiedere la restituzione del fondo sono unicamente i coltivatori diretti che erano proprietari concedenti di fondi a miglioria al momento dell'entrata in vigore della stessa legge.